

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4510 del 02/10/2019
Oggetto	CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON NUOVO POZZO PERFORATO IN COMUNE DI FORLIMPOPOLI (FC).RICHIEDENTE: COMUNE DI FORLIMPOPOLI. USO: IGIENICO ED ASSIMILATI. PRATICA FC19A0001
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4631 del 02/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno due OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON NUOVO POZZO PERFORATO IN  
COMUNE DI FORLIMPOPOLI (FC)  
RICHIEDENTE: COMUNE DI FORLIMPOPOLI  
USO: IGIENICO ED ASSIMILATI  
PRATICA FC19A0001**

**LA DIRIGENTE**

**VISTE le disposizioni in materia:**

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano” così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

**VISTI inoltre:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

**VISTE:**

- la domanda di nuova concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea (pratica FC19A0001) con richiesta di perforazione di un nuovo pozzo ad uso igienico ed assimilati (irrigazione impianti sportivi e verde pubblico) presentata ad Arpae – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena ed acquisita al protocollo PG/2019/4959 del 11/01/2019 e successivamente integrata in data 11/02/2019 con PG/2019/22126, dal Comune di Forlimpopoli – C.F. 80005790409 con sede legale in Piazza Fratti n. 2 in comune di Forlimpopoli (FC) in cui si era previsto che il pozzo fosse ubicato in comune di Forlimpopoli (FC) su terreno di proprietà dell'Amministrazione comunale distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 18 mappale 2638;
- la DET-AMB-2019-1828 del 11/04/2019 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena con la quale è stata autorizzata la perforazione del nuovo pozzo della profondità massima di 30 metri dal piano campagna;
- la relazione tecnica di avvenuta perforazione trasmessa in data 11/07/2019 e assunta agli atti con protocollo numero PGFC/2019/109408;

Atteso che, sulla base della della relazione tecnica di avvenuta perforazione suddetta, risulta che :

- il prelievo avverrà mediante un nuovo pozzo avente un diametro di mm 180 e una profondità massima di m 30 dal piano campagna;
- il pozzo sarà equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 3,0 Kw e portata massima di prelievo 1,6 l/s;
- il prelievo massimo di acqua richiesto è di 2.500 mc/anno;

**VALUTATA** la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico “Conoide Ronco-Montone – confinato superiore” (cod.0540ER-DQ2-CCS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo “scarso” e qualitativo “buono”;
- l’intensità dell’impatto del prelievo è classificabile come “trascurabile – lieve”;
- dati i valori di subsidenza accertabili-assenti, di soggiacenza in equilibrio e il trend piezometrico è in diminuzione, il corpo idrico, localmente, risulta a “criticità media”;

**DATO ATTO** che dall’analisi dei livelli d’impatto e dall’applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall’Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell’ambito “Repulsione”, ovvero la derivazione è compatibile **subordinatamente all’installazione del misuratore dei volumi emunti**;

**ACCERTATA** inoltre, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta, sulla base dei contenuti della DGR n.1415/2016, per l’irrigazione di attrezzature sportive e aree destinate a verde pubblico, per una quantità massima annua di mc 2.500 per un comparto irriguo dichiarato complessivamente di Ha 02.00.00 per campi sportivi assimilabile a prato stabile.

**VISTO** inoltre:

- il parere interno della S.A.C. - Unità Concessioni Acque Minerali e Termali - del 01/03/2019 che non rileva interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea dalla perforazione di nuovo pozzo ubicato su terreno distinto nel NCT del comune di Forlimpopoli (FC) al foglio n. 18 mappale 2638 con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

**DATO ATTO** che:

- la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

**PRESO ATTO** che:

- il richiedente ha versato l’importo di € 99,00 in data 07/02/2019 con bonifico bancario dovuto per le spese relative all’espletamento dell’istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- il richiedente, in quanto Amministrazione comunale, rientra fra gli Enti di cui all’art. 8 comma 4 della L.R.2/2015 ed è pertanto esonerato dal versamento della cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l’esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2019/146537 del 24/09/2019;
- l’importo di € 68,64 in data 04/09/2019 con bonifico bancario corrispondente alla quota di 5/12 del canone anno 2019;

**RITENUTO** che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del R.R. 41/2001;

**DATO ATTO** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

**VISTA** la proposta del provvedimento resa da Anna Maria Casadei, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare al comune di Forlimpopoli – C.F. 80005790409 con sede in Piazza Fratti n.2 in Comune di Forlimpopoli (FC) la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea tramite un nuovo pozzo, per uso igienico ed assimilati (irrigazione impianti sportivi e verde pubblico). Tale pozzo è ubicato in comune di Forlimpopoli (FC) su terreno di proprietà dell'Amministrazione comunale distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 18 mappale 2638. Pratica FC19A0001;
2. che il prelievo di acqua sotterranea avviene tramite un nuovo pozzo avente le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:
  - profondità massima m 30,00 dal piano campagna;
  - coordinate geografiche (UTM RER: X = 749.254 – Y = 897.250) in base alla relazione tecnica di avvenuta perforazione;
  - equipaggiato con elettropompa sommersa di massimo 3,0 Kw con portata massima di esercizio di 1,60 l/s;
3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile per un **volume complessivo annuo di mc. 2.500** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
4. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore dei volumi** e dovrà registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
5. di stabilire che la concessione è rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 5 ovvero fino al **31/12/2023**;
6. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€ 164,72** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento mediante versamento con giro fondo su Conto di Tesoreria intestato a Regione Emilia-Romagna- Unicredit SPA – Filiale cod. 31200 BOLOGNA UGO BASSI – Via Ugo Bassi n. 1 - 40121 Bologna (BO) IBAN Coordinate bancarie internazionali: IT 15 H 02008 02435 000003010203 (Le Amministrazioni Statali e degli Enti pubblici rientranti nel sistema di tesoreria unica devono utilizzare il numero di contabilità speciale, la n. 30864);
7. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
8. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;

11. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it](mailto:protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it) che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

**DI STABILIRE CHE:**

12. le somme versate per i canoni annuali sono versate con giro fondo su Conto di Tesoreria intestato a Regione Emilia-Romagna- Unicredit SPA – Filiale cod. 31200 BOLOGNA UGO BASSI – Via Ugo Bassi n. 1 - 40121 Bologna (BO) IBAN Coordinate bancarie internazionali: IT 15 H 02008 02435 000003010203;
13. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
14. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
15. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni  
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est  
*\*Dr. Carla Nizzoli*

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso igienico ed assimilati (irrigazione impianti sportivi e verde pubblico), richiesta dal Comune di Forlimpopoli – C.F. 80005790409- Pratica FC19A0001.

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

1. Il prelievo di acqua sotterranea avviene tramite un nuovo pozzo avente le seguenti caratteristiche:
  - il pozzo è ubicato su terreno, di proprietà del concessionario, distinto nel NCT del comune di Forlimpopoli (FC), al foglio n. 18 mappale 2638.;
  - profondità massima di 30 m. dal piano campagna;
  - equipaggiato con elettropompa sommersa avente potenza di kw 3,0 e portata max di 1,6 l/s;
  - coordinate geografiche (UTM RER: X = 749.254 – Y = 897.250).
2. La risorsa derivata viene utilizzata esclusivamente per uso igienico ed assimilati (irrigazione impianti sportivi e verde pubblico) e più precisamente per complessivamente di Ha 02.00.00.

**ART. 2**

**MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

1. Il prelievo è concesso **per una portata massima di 1,6 l/s ed volume complessivo annuo di mc. 2500.**
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

**ART. 3**

**OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione, **di un misuratore dei volumi** e a registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec [ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it) , all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec [protocollo@postacert.adbpo.it](mailto:protocollo@postacert.adbpo.it) , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec [aooofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aooofc@cert.arpa.emr.it) , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
5. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non potrà essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

#### **ART. 4**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

#### **ART. 5**

##### **RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2023, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

#### **ART. 6**

#### **RINNOVO**

**Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2023.**

#### **ART. 7**

#### **RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE**

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*

#### **ART. 8**

#### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**